

RG 6351/2008



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA

In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice
dott. Paolo Sangiuolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2166/2010 R.G.

TRA

       assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Franchi
del Foro di Parma e dall'Avv. Stefano Di Brindisi

OPPONENTE

CONTRO

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA, in persona del legale rappresentante
pro tempore Dott. Sergio Gnudi assistito e difeso dall'Avv. Giovanni
Fusaroli

OPPOSTO

E

COMUNE DI FERRARA, in persona del Sindaco rappresentante pro
tempore, assistito e difeso dagli Avv. ti Edoardo Nannetti, Matilde Indelli e
Barbara Montini

TERZO

CHIAMATO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni per l'opponente:

206/12 Cont
6351/08
604
487

6466 no;
opposizione
a decreto
ingiuntivo.

"Piaccia al Tribunale:

in via principale, per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 1407/08 pronunciato dal medesimo il 15/22.9.08, previa dichiarazione di recesso dell'impegno assunto dalla signora ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ ex art. 1373 c.c. e per l'effetto dichiararlo nullo ed inefficace

in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1407/08 pronunciato dal medesimo il 15/22.9.08, stante l'inesistenza del credito azionato dal Centro Servizi alla Persona, previa declaratoria di nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. o pronuncia di annullamento a norma dell'art. 1434 c.c. della dichiarazione di accollo sottoscritta dalla signora ~~XXXX~~ ~~XXXX~~

in ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta valida la dichiarazione di accollo sottoscritta dall'opponente oppure per il caso in cui non fosse ritenuta applicabile al Centro Servizi alla Persona il d.lgs. n. 130/00, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Ferrara in persona del Sindaco pro tempore a manlevare la signora ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ di quanto la medesima debba corrispondere al Centro Servizi alla Persona.

In ogni caso col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge".

Conclusioni per il Comune di Ferrara:

In via pregiudiziale dichiarare la carenza di giurisdizione e comunque l'inammissibilità per mancata impugnazione di atto amministrativo pregiudiziale;

in ulteriore pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della domanda, rilevabile d'ufficio, per carenza di legittimazione attiva dell'attrice in assenza di procura dell'interessata ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ eventuale destinataria degli effetti della pronuncia;

in ulteriore pregiudiziale dichiarare la nullità della chiamata in causa del Comune di Ferrara nel presente procedimento;

in via ulteriormente pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune e/o la mancanza di causa pretendi nei confronti dello

stesso; in subordine e nel merito rigettare la domanda perchè infondata. Il tutto con vittoria di spese.”

Conclusioni per Centro Servizi alla persona:

Respingersi l'opposizione perchè infondata;

Condannarsi l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.

**

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1407/08 emesso dal Tribunale di Ferrara con il quale si intimava il pagamento di € 9.284,50 oltre interessi legali e spese in favore del Centro Servizi alla Persona.

Allo scopo deduceva quanto segue.

Il Centro Servizi alla Persona ospitava presso la propria casa protetta di Ferrara la madre dell'opponente dal giorno 10.9.03.

La sig.ra ~~XXXXXX~~ si era impegnata al pagamento della retta ma in data 31 maggio 2004 aveva inviato una lettera di recesso.

La dichiarazione di impegno era una obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti della signora ~~XXXXXXXXXX~~, garanzia in relazione alla quale la facoltà di recesso era pacificamente riconosciuta.

Sotto diverso profilo rilevava che la madre, ultrasessantacinquenne ed invalida civile, avrebbe dovuto usufruire della previsione dell' "art. 23 della legge n. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") che stabiliva che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130. E per l'art. 3, comma 2 ter, di detto decreto, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica".

Nell'art. 2, co. 6 veniva precisato che la normativa non modificava la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, nel senso che non erano

attribuibili agli enti erogatori diritti alimentari nei confronti dei componenti del nucleo familiare.

Questi ultimi dunque non erano tenuto al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali.

Deduceva quindi la nullità dell'impegno assunto dall'opponente in occasione del ricovero della madre.

Rilevava, in subordine, che obbligato a pagare le rette sarebbe stato il Comune di Ferrara e citava quindi sia il Centro Servizi alla Persona che il Comune di Ferrara per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia al Tribunale:

IN VIA PRINCIPALE, per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 1407/08 pronunciato dal medesimo il 15/22.9.08, previa dichiarazione di recesso dell' impegno assunto dalla signora ~~XXXXXX~~

~~XXXXXX~~ ex art. 1373 c.c. e per l'effetto dichiararlo nullo ed inefficace. IN VIA SUBORDINATA, revocare il decreto ingiuntivo n. 1407/08 pronunciato dal medesimo il 15/22.9.08, stante l'inesistenza del credito azionato dal Centro Servizi alla Persona, previa declaratoria di nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. o pronunzia di annullamento a norma dell'art. 1434 c.c. della dichiarazione di accollo sottoscritta dalla signora ~~XXXXXX~~

IN ULTERIORE SUBORDINE, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta valida la dichiarazione di accollo sottoscritta dall'opponente oppure per il caso in cui non fosse ritenuta applicabile al Centro Servizi alla Persona il d.lgs. n. 130/00, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Ferrara in persona del Sindaco pro tempore a manlevare la signora ~~XXXXXX~~ di quanto la medesima debba corrispondere al Centro Servizi alla Persona.

In ogni caso col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge".

Si costituiva in giudizio il Centro Servizi alla Persona ed eccepiva che gli

obblighi gravanti sulla sig.ra ~~XXXX~~ avevano fonte contrattuale e non scaturivano dagli artt. 433 e ss c.c.

Evidenziava, comunque, che il Servizio Sociale aveva escluso che la madre dell'opponente potesse essere ricoverata a spese della Comunità; per tale motivo l'obbligo di pagamento era stato assunto dalla figlia.

Chiedeva quindi:

Respingersi l'opposizione perché infondata;

Condannarsi l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio il Sindaco del Comune di Ferrara ed eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità della chiamata in causa del Comune, poiché terzo rispetto al decreto ingiuntivo opposto. Eccepiva dunque il proprio difetto di legittimazione.

Nel merito.

L'invocato d.lgs 130/2000 aveva ad oggetto la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedano prestazioni sociali agevolate.

In ogni caso gli accordi erano intercorsi esclusivamente tra l'opponente e la Casa di riposo nè l'opponente non aveva mai presentato domanda per l'integrazione della retta da parte del Comune.

In ordine alla efficacia della disdetta, eccepiva che il documento in cui si affermava che il ricovero era condizionato al pagamento da parte di ~~XXXX~~ della retta per euro 46,08 al giorno era un vero e proprio contratto e non un impegno unilaterale.

Il D.lgs 130/2000 non vietava l'assunzione di obblighi da parte dei familiari dei ricoverati ma solo l'automatico trasferimento agli enti erogatori della facoltà di azionare i diritti alimentari.

Eccepiva l'insussistenza della pretesa violenza morale e negava la configurabilità in capo al Comune dell'obbligo di corrispondere la retta mensile, visto, fra l'altro, che nulla era stato richiesto al Comune in tal senso.

L'erogazione dei sussidi, disciplinata dalla L.328/2000, era limitata sia alle risorse disponibili che alle condizioni economiche del nucleo del richiedente.

0

Eccepita l'irritualità della citazione, chiedeva:

In via pregiudiziale di dichiarare la nullità della chiama in causa del Comune nel presente procedimento;

in via ulteriormente pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune e/o la mancanza di causa pretendi nei confronti dello stesso; in subordine e nel merito il rigetto della domanda perché infondata.

Con vittoria di spese.

La causa era istruita documentalmente e con escussione di testimoni.

All'udienza del 20.10.11 era trattenuta in decisione

MOTIVAZIONE

Preliminarmente deve darsi atto della ritualità della chiamata in causa del Comune di Ferrara, atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume il ruolo processuale di attore; non è quindi necessaria la richiesta di autorizzazione al giudice o di instare per il differimento della prima udienza, non essendovi alcuna norma che vieti all'opponente di evocare nel giudizio, quali convenuti in senso formale, soggetti diversi ed ulteriori rispetto alla parte che ha richiesto ed ottenuto l'ingiunzione (cfr. ex multis, Tribunale Torino 19.02.2008).

Ancora preliminarmente si rileva l'inammissibilità delle domande nuove formulate dal Comune di Ferrara costituenti una evidente mutatio libelli rispetto a quelle formulate in atto di opposizione.

Nel merito.

Il rapporto principale riguarda l'ingiunzione ottenuta dal Centro servizi alla persona.

Deve quindi preliminarmente valutarsi la fondatezza delle argomentazioni esposte dal convenuto opposto.

La difesa del Centro servizi alla persona ha sinteticamente sostenuto che gli obblighi gravanti sulla sig.ra ~~XXXX~~ hanno natura contrattuale e scaturiscono dalla dichiarazione sottoscritta in data 9.9.2003 nella quale in CSP condizionava il ricovero della madre dell'opponente al versamento da parte della figlia di una somma di € 46,08 per ogni giorno di ricovero.

Q

L'opponente ha sostenuto che l'obbligazione assunta nell'occasione era un'obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti della signora

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La tesi della promessa unilaterale di pagamento di prestazione futura ha avuto l'autorevole avallo della Suprema Corte:

"Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1373, 1324 e 1560 c.c.) la ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha errato nel configurare come espromissione l'impegno assunto, di pagare alla casa di riposo la parte residua della retta di degenza dalla C. corrisposta direttamente mediante versamento della propria pensione, presupponendo l'espromissione la sussistenza di una precedente altrui obbligazione ed essendo invece l'assunzione del debito antecedente alla erogazione delle prestazioni assistenziali dalla quale sarebbero scaturiti il credito (della casa di riposo) e il correlativo obbligo di pagamento. Ha precisato la ricorrente che più corretto sarebbe stato ricondurre l'obbligazione assunta alla figura della promessa unilaterale di pagamento di prestazione futura e che, in ogni caso, trattandosi di rapporto di durata a tempo indeterminato, ad essa spettava la facoltà di recedere unilateralmente, ex art. 1373 c.c., giusta il rinvio disposto dall'art. 1324 c.c., in materia di atti unilaterali.

①

La censura è fondata.

Presupposto giuridico imprescindibile dell'espromissione, che non può essere ignorato dal giudice del merito nell'attività logico-giuridica di interpretazione del contratto, è la sussistenza di un'obbligazione altrui, precedente all'assunzione da parte dell'espromittente (Cass. 2267/65, 19118/03). Essa, pertanto, non può avere ad oggetto un debito non ancora sorto, che sorgerà se e quando il creditore avrà effettuato la sua prestazione, un debito indeterminato nell'an, anche se determinabile nel quantum. In mancanza di tale presupposto potrà aversi non estromissione, ma assunzione di un'obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell'obbligato, garanzia in relazione alla quale la facoltà di recesso è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. n. 2284/99).

D'altra parte, pur volendo ritenere che ricorra nella specie un contratto di espromissione, che è contratto tra creditore e terzo, del tutto svincolato dal rapporto esistente tra terzo e obbligato e tra quest'ultimo e il creditore (Cass. 2932/04), la facoltà di recesso unilaterale, prevista dall'art. 1373 c.c., per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 6427/98, 14970/04), spetta al terzo che assume l'obbligazione altrui, non all'obbligato originario, che non è parte del contratto di espromissione" (Cass. 26863 /2008).

Dagli obblighi scaturenti da tale dichiarazione la sig.ra ~~XXXX~~ si è liberata inviando la lettera 10.7.2004, indirizzata ad entrambi i convenuti, dove veniva espressamente dichiarato "disdico a partire dal 10.7.2004 ogni mio impegno a corrispondere l'intera retta di ricovero di mia madre, sig.ra ~~XXXXXX~~, attualmente ricoverata presso il Centro Servizi alla Persona di via Ripagrande".

Il decreto ingiuntivo qui opposto ha ad oggetto il periodo 1/4/2006-30.6.2008, successivo alla ricezione della missiva.

Il decreto deve dunque essere revocato.

La fondatezza dell'opposizione comporta il rigetto delle domande proposte nei confronti del Comune di Ferrara.

La particolarità della vicenda rappresenta giusto motivo per compensare le spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione proposta da ~~XXXX~~ contro CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA, revoca il decreto ingiuntivo n.1407/08 emesso dal Tribunale di Ferrara il 15/22.9.08.

Respinge le domande proposte nei confronti del Comune di Ferrara.

Compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti.

Ferrara, 3.2.2012

Il Giudice
Paolo Sangiuolo

paolo sangiuolo

TRIBUNALE DI VERBARA	
Deposito in cancelleria	
II	13 FEB 2012
IL CANCELLIERE	

[Signature]